



Ipotesi di
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Personale non dirigente

Criteria per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023

Il giorno 31.3.26, nella sede municipale del Comune di Cremona, si sono riunite le delegazioni trattanti così composte

Per la **Delegazione Trattante di parte pubblica:**

- Dr.ssa Gabriella Di Girolamo (Segretario Generale e Presidente della delegazione)
- Dott. Fabio Scio
- Dott.ssa Federica Monteverdi

Per la **Delegazione sindacale:**

- la **Rappresentanza Sindacale Unitaria**

- le **Organizzazioni Sindacali Territoriali:**

CISL FP – ASSE DEL PO

UIL FPL

CSA-CSE PL





RICHIAMATI:

- 1) Il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente sottoscritto il 23 febbraio 2026 (CCNL 2022-2024) e, nello specifico, l'art. 7, co. 4, lett. ag);
- 2) il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte economica 2025, per il personale non dirigente (CCDI) sottoscritto il 16 dicembre 2025 e, nello specifico, l'art. 7;
- 3) la Deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 25 febbraio 2026 con la quale è stata aggiornata la composizione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale.

PREMESSO CHE:

- 1) il Comune di Cremona, al fine di poter costituire e ripartire tra gli aventi diritto il fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, già da tempo dispone di una specifica normativa di dettaglio aggiornata, in ultimo, dalla Giunta comunale con deliberazione n. 210 del 27.08.2025;
- 2) la deliberazione sopra richiamata è stata adottata dopo che
 - gli uffici comunali hanno trasmesso a parte sindacale in data 31 luglio 2025 la documentazione di interesse per l'acquisizione di eventuali proposte integrative,
 - RSU e OO.SS. hanno inviato all'Ente proposte integrative,
 - gli uffici comunali, in data 13 agosto, hanno puntualmente riscontrato le integrazioni e le osservazioni di parte sindacale;

RILEVATO CHE:

- 1) la normativa comunale così come definita contiene puntuali criteri utili e necessari ai fini dell'erogazione degli incentivi in oggetto;
- 2) l'erogazione tempestiva di tali incentivi consente di remunerare le responsabilità assunte dai dipendenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite dai dirigenti di riferimento nelle procedure di affidamento individuate dal Codice dei contratti pubblici;

OSSERVATO CHE:

- 1) Ai sensi di quanto indicato dall'art. 7 del CCNL 23.02.2026, la definizione dei criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 è materia di contrattazione integrativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI condividono i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 contenuti nell'**Allegato A)** parte integrante del presente contratto integrativo.



Cremona
COMUNE DI CREMONA

PER LA PARTE PUBBLICA

Dr.ssa Gabriella Di Girolamo

Dr. Fabio Scio

Dr.ssa Federica Monteverdi

LA DELEGAZIONE SINDACALE:

per la RSU la coordinatrice

le **Organizzazioni Sindacali Territoriali:**

UIL FPL

CISL FP – ASSE DEL PO

CSE-CSA PL



Cremona
COMUNE DI CREMONA

Allegato A)

**CRITERI PER LA
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE***

di cui all'art. 45 del decreto legislativo

31 marzo 2023 n. 36

*Aggiornati in conformità alle disposizioni del D. lgs n. 209 del 2025 "Correttivo Appalti" e della Legge n. 105 del 2025 "Decreto Infrastrutture"; tali criteri sono applicabili anche ai Dirigenti e al Segretario generale.



Indice

Capo I - Principi Generali	1
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	1
ART. 2 - DESTINAZIONE DEL FONDO.....	1
ART. 3 - DESTINATARI.....	1
ART. 4 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	3
ART. 4BIS - LIMITE SOGGETTIVO ALL'INCENTIVO	3
ART. 5 - MODULAZIONE DEL FONDO (ABROGATO)	3
ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO.....	3
ART. 7 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E ACCORDI QUADRO.....	4
ART. 7 BIS- ADESIONE A CONVENZIONI-ACCORDI QUADRO CONSIP O DI ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	4
ART. 8 - AMMINISTRAZIONI CAPOFILA ESTERNE, CENTRALI DI COMMITTENZA, INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI.....	4
ART. 8 BIS- QUOTA DEL 20 PER CENTO	4
Capo II - Fondo per lavori	5
ART. 9 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO)	5
ART. 10 - GRADUAZIONE DEL FONDO.....	5
ART. 11 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI	6
ART. 12 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO EROGABILE AL PERSONALE	6
Capo III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture	7
ART. 13 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO).....	7
ART. 14 - GRADUAZIONE DEL FONDO.....	7
ART. 14BIS - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	7
ART. 15 - DISCIPLINA DELLE MODIFICHE AI CONTRATTI	9
ART. 16 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO)	9
Capo IV - norme comuni	9
ART. 17 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA "MISTA"	9
ART. 18 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO	9
ART. 19 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE.....	9
ART. 20 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE.....	10
ART. 20 BIS -ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ.....	11
ART. 20 TER- ATTIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENZIALE.....	11
ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	11



Capo V - Fondo per l'innovazione	12
ART. 22 - PERCENTUALE DESTINATA AL FONDO PER L'INNOVAZIONE	12
ART. 23 - UTILIZZO DEL FONDO	12
Capo VI - Disposizioni transitorie e finali	12
ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA	12
ART. 24-BIS -ENTRATA IN VIGORE	13





CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente disciplina individua i criteri e le modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti "Codice").

1bis. Gli oneri relativi agli incentivi per le attività tecniche sono posti a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (art. 45 comma 1 del Codice).

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti agli appalti pubblici di lavori; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure (appalti e concessioni) relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'art. 32 commi 1 e 2 dell'Allegato II.14 del Codice, per le quali il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP (art. 114, comma 8 del Codice).

3. Abrogato

4. Fatte salve le successive disposizioni, sono incentivabili anche gli affidamenti diretti¹.

5. È esclusa la possibilità di riconoscere incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti in house ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d.lgs. 36/2023².

ART. 2 – DESTINAZIONE DEL FONDO

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione ed è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

2. Gli incentivi di cui al primo comma, in particolare, sono destinati:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche e ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 8bis, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata o PNRR, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.

ART. 3 – DESTINATARI

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 2, lett. a), relativa a ciascuna procedura, ai sensi di quanto indicato nell'allegato I.10 al Codice, è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'Ente (ed eventualmente, al personale di altre amministrazioni pubbliche secondo quanto indicato al successivo art. 8) che svolge le seguenti attività tecniche:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) responsabile unico del progetto;

¹ Consiglio di Stato: Relazione del 7 dicembre 2022 agli articoli e agli allegati del Codice dei Contratti, in particolare all'art. 45.

² Come precisato dal parere ANAC n. 36 del 3 luglio 2024, in base alla natura degli affidamenti *in house*, alle disposizioni di riferimento e alla loro finalità, volta a incentivare il personale interno delle stazioni appaltanti e a risparmiare sulla spesa pubblica nei casi specificamente previsti, risulta esclusa la possibilità di riconoscere incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti *in house* ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d.lgs. 36/2023.



- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico (ove necessario);
- t) coordinamento dei flussi informativi.

2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

3. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun assegnatario, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Durante la fase di esecuzione il dirigente potrà apportare modifiche alla struttura tecnica e amministrativa di ciascun lavoro, servizio, fornitura dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro.

6. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

7. Abrogato

8. I soggetti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.



9. Abrogato³.

10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. N. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4 – MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. In particolare, il RUP dovrà indicare al dirigente competente i soggetti e le relative percentuali di corresponsione di incentivo sulla base di quanto previsto dai successivi capi II e III. Nel caso in cui per la gestione dell'appalto/concessione il RUP provveda a nominare il Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o il Responsabile per la fase di affidamento, è compito di questi, al termine delle rispettive attività, provvedere ad indicare formalmente al RUP i nominativi del personale coinvolto con le relative sub-percentuali di distribuzione della quota di incentivo spettante.

ART. 4bis – LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo complessivamente maturato dal soggetto nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso soggetto. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8bis.

ART. 5 - MODULAZIONE DEL FONDO

1.abrogato

ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 50.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari);
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) gli affidamenti in-house.

³ Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice dei Contratti e dell'art. 2, comma 1, lett. a) del DL n. 73/2025 "Decreto Infrastrutture".



2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui alla presente disciplina non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

ART. 7 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E ACCORDI QUADRO

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina presente si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale", ovvero "prestazionale" o quantitativo, ai sensi dell'art. 58 del Codice.
2. In caso di accordi quadro si procede al calcolo dell'incentivo sulla base dell'importo di ogni singolo contratto attuativo.

ART. 7 Bis – ADESIONI A CONVENZIONI – ACCORDI QUADRO DI CONSIP O DI ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA

In caso di adesione a convenzioni o convenzioni-quadro di Consip Spa, Aria Spa o di altre Centrali di committenza, al personale dell'Amministrazione comunale è riconosciuto l'incentivo tecnico limitatamente alla fase di esecuzione (fase n.4 di cui ai successivi CAPI n. II e n. III della presente disciplina).

ART. 8 – AMMINISTRAZIONI CAPOFILA ESTERNE, CENTRALI DI COMMITTENZA, INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI

1. Nel caso in cui l'Ente si avvalga delle attività svolte da amministrazioni capofila esterna o da centrali di committenza, al personale della stessa è attribuibile una quota di incentivo. La quota è assegnata su richiesta della predetta amministrazione o sulla base di specifica convenzione all'uopo stipulata che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3. La quota assegnata all'Amministrazione esterna è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del Codice, al personale dell'amministrazione esterna è conferibile una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

2. Nel caso di accordi o convenzioni che prevedano il ricorso al Comune di Cremona quale stazione appaltante qualificata, i compensi incentivanti connessi alle prestazioni effettuate trovano copertura nel rispettivo fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nell'accordo stesso, con trasferimento delle risorse a favore del Comune di Cremona.

ART. 8bis– QUOTA DEL 20 PER CENTO

1. La quota di cui all'art. 2, c. 2, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4bis;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente (fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3 c.1).

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:



- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - FONDO PER LAVORI

ART. 9 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

Abrogato

ART. 10 - GRADUAZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori definiti all'art. 1, comma 2, viene fatto riferimento all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal Codice è graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara, al netto delle imposte, per le relative aliquote sottoelencate:
 - fino alla soglia comunitaria 2,0%
 - per la parte eccedente la soglia comunitaria 1,5%

3. L'importo così calcolato deve essere decurtato della quota del 20% di cui al precedente art. 8.bis ed è successivamente ripartito tra le fasi in cui si articola ogni procedura secondo le seguenti percentuali:

Lavori sopra i 150.000,00 €:

- FASE 1 PROGRAMMAZIONE 5%
- FASE 2 PROGETTAZIONE 32%
- FASE 3 AFFIDAMENTO 12%
- FASE 4 ESECUZIONE 51%

Lavori sotto i 150.000,00 €:

- FASE 1 PROGRAMMAZIONE 5%
- FASE 2 PROGETTAZIONE 33,5%
- FASE 3 AFFIDAMENTO 9%
- FASE 4 ESECUZIONE 52,5%

ART. 11 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica o la variante

2. *abrogato*

ART. 12 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO EROGABILE AL PERSONALE

La ripartizione dell'incentivo erogabile al personale (80%) è operata dal dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali di massima indicate nella tabella sottostante, e in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e natura delle attività svolte.



Attività lavori sopra i 150.000,00 €	% FASE 1 programmazio ne 5%	% FASE 2 progettazione 32%	% FASE 3 affidamento 12%	% FASE 4 esecuzione 51%	totale
a. Responsabile unico del progetto	1,5%	3,5%	2,0%	13,5%	20,5%
b. Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	1,0%	2,0%	5,0%	4,0%	12,0%
c. Programmazione della spesa per investimenti	1,0%				1,0%
d. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	1,0%	2,5%		3,0%	6,5%
e. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;	0,5%				0,5%
f. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		7,0%			7,0%
g. Redazione del progetto esecutivo		10,0%			10,0%
h. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		3,5%			3,5%
i. verifica del progetto ai fini della sua validazione		3,0%			3,0%
l. Predisposizione dei documenti di gara (bando/disciplinare, avviso/lettera d'invito e relativa modulistica)			5,0%		5,0%
m. direzione dei lavori				15,0%	15,0%
n. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);				6,0%	6,0%
o. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;				4,0%	4,0%
p. collaudo tecnico-amministrativo;				3,0%	3,0%
q. collaudo statico (ove necessario)				2,0%	2,0%
r. coordinamento dei flussi informativi		0,5%		0,5%	1,0%
TOTALE	5,0%	32,0%	12,0%	51,0%	100,0%

Attività lavori sotto i 150.000,00 €	% FASE 1 programmazio ne 5%	% FASE 2 progettazione 33,5%	% FASE 3 affidamento 9%	% FASE 4 esecuzione 52,5%	totale
a. Responsabile unico del progetto	1,5%	3,5%	2,0%	13,5%	20,5%
b. Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	1,0%	2,0%	5,0%	4,0%	12,0%
c. Programmazione della spesa per investimenti	1,0%				1,0%
d. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	1,0%	4,0%		4,5%	9,5%
e. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;	0,5%				0,5%
f. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		7,0%			7,0%
g. Redazione del progetto esecutivo		10,0%			10,0%
h. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		3,5%			3,5%
i. verifica del progetto ai fini della sua validazione		3,0%			3,0%
l. Predisposizione dei documenti di gara (bando/disciplinare, avviso/lettera d'invito e relativa modulistica)			2,0%		2,0%
m. direzione dei lavori				15,0%	15,0%
n. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);				6,0%	6,0%
o. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;				4,0%	4,0%
p. collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione;				3,0%	3,0%
q. collaudo statico (ove necessario)				2,0%	2,0%
r. coordinamento dei flussi informativi		0,5%		0,5%	1,0%
TOTALE	5,0%	33,5%	9,0%	52,5%	100,0%

2.

Abrogato⁴.

2.bis Le percentuali indicate nelle tabelle di cui al comma 1 sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione di tali attività sono proporzionalmente riparametrate all'interno della fase, tranne il caso dei responsabili di procedimento per le fasi di rispettiva competenza, per i quali la quota, in loro assenza, è destinata solo al RUP.

CAPO III - FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

ART. 13 – PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Abrogato

⁴ Comunicato ANAC del 7 maggio 2025 - abrogazione in adeguamento al nuovo Codice dei Contratti che ha esteso alla dirigenza l'incentivazione per tutti gli affidamenti, non solo a quelli PNRR.



ART. 14 - GRADUAZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della graduazione del fondo per servizi e forniture viene fatto riferimento all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal Codice è graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara, al netto delle imposte, per le relative aliquote sottoelencate:
 - fino alla soglia comunitaria 2,0%
 - per la parte eccedente la soglia comunitaria 1,5%
3. L'importo così calcolato deve essere decurtato della quota del 20% di cui al precedente art. 8.bis è successivamente ripartito tra le fasi in cui si articola ogni procedura secondo le seguenti percentuali:

Servizi/Forniture sopra i 140.000,00 €:

FASE 1 PROGRAMMAZIONE 5%
FASE 2 PROGETTAZIONE 30%
FASE 3 AFFIDAMENTO 14%
FASE 4 ESECUZIONE 51%

Servizi/Forniture sotto i 140.000,00 €:

FASE 1 PROGRAMMAZIONE 5%
FASE 2 PROGETTAZIONE 31%
FASE 3 AFFIDAMENTO 11%
FASE 4 ESECUZIONE 53%

ART. 14 bis – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. La ripartizione dell'incentivo erogabile al personale (80%) è operata dal dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali di massima indicate nella tabella sottostante, e in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e natura delle attività svolte.





<i>Attività servizi/forniture sopra i 140.000,00 €</i>	<i>%FASE1 programmazione 5%</i>	<i>%FASE2 progettazione 30%</i>	<i>%FASE3 affidamento 14%</i>	<i>%FASE4 esecuzione 51%</i>	<i>totale</i>
a.Programmazione della spesa per investimenti	2,0%				2,0%
b.Responsabile unico del progetto	1,0%	5,0%	3,0%	10,0%	19,0%
c.Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1,0%	2,0%	6,0%	4,0%	13,0%
d.collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	1,0%	2,0%		3,0%	6,0%
e.Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (livello unico di progetto)		20,0%			20,0%
f.Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1,0%			1,0%
g.'Predisposizione dei documenti di gara (bando/disciplinare, avviso/lettera d'invito e relativa modulistica)			5,0%		5,0%
h.Direttore dell'esecuzione del contratto				18,0%	18,0%
i.Collaboratori del direttore dell'esecuzione				7,0%	7,0%
l.Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				4,0%	4,0%
m.Verifica di conformità/Certificato Regolare Esecuzione				5,0%	5,0%
TOTALE	5,0%	30,0%	14,0%	51,0%	100,0%

<i>Attività servizi/forniture sotto i 140.000,00 €</i>	<i>%FASE1 programmazione 5%</i>	<i>%FASE2 progettazione 31%</i>	<i>%FASE3 affidamento 11%</i>	<i>%FASE4 esecuzione 53%</i>	<i>totale</i>
a.Programmazione della spesa per investimenti	2,0%				2,0%
b.Responsabile unico del progetto	1,0%	5,0%	3,0%	10,0%	19,0%
c.Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1,0%	2,0%	6,0%	4,0%	13,0%
d.collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	1,0%	3,0%		5,0%	9,0%
e.Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (livello unico di progetto)		20,0%			20,0%
f.Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1,0%			1,0%
g.'Predisposizione dei documenti di gara (bando/disciplinare, avviso/lettera d'invito e relativa modulistica)			2,0%		2,0%
h.Direttore dell'esecuzione del contratto				18,0%	18,0%
i.Collaboratori del direttore dell'esecuzione				7,0%	7,0%
l.Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				4,0%	4,0%
m.Verifica di conformità/Certificato Regolare Esecuzione				5,0%	5,0%
TOTALE	5,0%	31,0%	11,0%	53,0%	100,0%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione di tali attività sono proporzionalmente riparametrate all'interno della fase, tranne il caso dei responsabili di procedimento per le fasi di rispettiva competenza, per i quali la quota in loro assenza è destinata solo al RUP.

ART. 15 - DISCIPLINA DELLE MODIFICHE AI CONTRATTI

1. Le modifiche ai contratti conformi all'art.120 del Codice (ivi comprese proroghe contrattuali, opzioni di estensione, ecc.) contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente



progetto, sempre che comportino servizi e forniture aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica e dovrà essere calcolato limitatamente per la fase 3 (esecuzione) e liquidato ai soli soggetti interessati da tale fase.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle modifiche o varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 120 del Codice.

ART. 16 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Abrogato

CAPO IV – NORME COMUNI

ART. 17 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA “MISTA”

1. In caso di attività svolte da personale sia interno sia esterno all'ente, le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni affidate a soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione incrementano la quota del fondo di cui al Capo V della presente disciplina, destinata all'innovazione, tranne nel caso di personale di altre amministrazioni pubbliche secondo quanto indicato all'art. 3 comma 1.

ART 18 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

ART. 19 – RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora in fase di esecuzione si verificano dei ritardi, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, al responsabile unico del progetto ed al personale al quale è affidata l'attività di verifica preventiva del progetto sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella seguente.

3. Qualora in fase di esecuzione non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico a causa di errori imputabili al direttore dei lavori o dell'esecuzione, ai suoi collaboratori e al collaudatore, al responsabile unico del progetto, al direttore dei lavori o dell'esecuzione e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella seguente.

4. In caso di incremento dei tempi di esecuzione previsti, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 5, la quota di incentivo spettante al personale responsabile del ritardo sarà decurtata delle percentuali indicate nella tabella seguente.

5. Non costituiscono mai motivo di decurtazione dell'incentivo:

- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse o ad eventi estranei alla volontà del personale interno di cui all'art. 121, commi 1, 2, 6 del Codice
- ritardi imputabili esclusivamente all'esecutore, che comportino l'applicazione delle penali previste dal contratto



<i>Tipologia dell'incremento</i>	<i>Misura dell'incremento</i>	<i>Riduzione dell'incentivo</i>
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 20% e fino al 40%	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%
Tempi di esecuzione	Entro 1/5 del tempo contrattuale	10%
	Maggiore di 1/5 ma inferiore a 2/5	20%
	Superiore a 2/5 del tempo contrattuale	30%

ART. 20 -PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

1.L'incentivo è attribuito ad ogni gruppo o soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;

- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

4. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

5. Abrogato

ART. 20bis- ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

ART. 20ter – ATTIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo i presenti criteri .

2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art.

3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.



3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. L'accertamento, l'attestazione e la liquidazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, anche per il tramite del decreto di assegnazione incarichi, oppure dal Segretario Generale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.

ART. 21 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, ai fini della quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti individuati:

a) Per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, progettazione e affidamento:

– il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; se il dirigente competente non è compreso tra i soggetti incentivabili, assume la determinazione di liquidazione

– viceversa, nel caso in cui il dirigente competente sia compreso tra i soggetti incentivabili, il dirigente individuato ai sensi del precedente articolo 20ter comma 4, assume la determinazione di liquidazione.

b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

– il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; se il dirigente competente non è compreso tra i soggetti incentivabili, assume la determinazione di liquidazione.

– viceversa, nel caso in cui il dirigente competente sia compreso tra i soggetti incentivabili, il dirigente individuato ai sensi del precedente articolo 20ter comma 4, assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale o quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

– delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;

– dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

CAPO V – FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 22 - PERCENTUALE DESTINATA AL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo I, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, va ad incrementare un apposito capitolo di spesa destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie.

2. Incrementano il fondo per l'innovazione anche le quote non corrisposte del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui al Capo IV della presente disciplina.



ART. 23 - UTILIZZO DEL FONDO

1. Le risorse del fondo sono destinate a progetti di innovazione per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente,
 - a) per attività di formazione finalizzata ad incrementare le competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi,
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche,
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. Le risorse di cui al presente capo saranno prioritariamente destinate alle esigenze formative e di innovazione dei Settori responsabili delle opere o lavori, servizi, forniture che alimentano il fondo.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. La presente disciplina non si applica alle opere o lavori approvati e finanziati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i quali continua ad applicarsi il regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 dell'8 agosto 2018.
2. Per le procedure indette a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 36/2023 per le quali è già stato formalizzato il provvedimento di liquidazione, si applica quanto previsto dal regolamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 14 febbraio 2024.
3. Le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 riferite a procedure affidate ai sensi del D. Lgs 36/2023, sono incentivabili applicando la presente disciplina anche nei casi di procedimenti in corso alla suddetta data e avviati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs 209 del 31 dicembre 2024 (articolo 2 comma 1bis del D.L. 73/2025 convertito in Legge 18 Luglio 2025 n. 105) purché sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione del Contratto e non sia ancora stato formalizzato il provvedimento di liquidazione.
4. Per le procedure indette a decorrere dal 31 dicembre 2024 e fino all'entrata in vigore della presente disciplina, per le quali non è ancora stato formalizzato il provvedimento di liquidazione, si applicano le presenti disposizioni.

ART. 24bis – ENTRATA IN VIGORE

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

